

Sentenza n. 02 – del 09/03/2018  
Stagione sportiva 2018

### **LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Il giorno 9 marzo, alle ore 13:00 presso gli Uffici Federali si è riunita composta da:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente  
Avv. Augusto DI MARZIANTONIO – Componente  
Avv. Goffredo BARBANTINI – Componente

per l'esame del ricorso proposto dalla Società ASD HC I FALCHI MATERA avverso la decisione n. 25 del G.S.T. del 27 febbraio 2018;

### **FATTO**

La A.S.D. I FALCHI Hockey Matera ha impugnato il provvedimento disciplinare del G.S.T. in epigrafe, con cui sono stati omologati i seguenti risultati, relativi a gare del Campionato (o Coppa Italia), categoria Under 17, svoltesi il 25.05.2018: Falchi Matera – AFP Giovinazzo: 0 - 10; Falchi Matera – HP Matera: 0 - 10, chiedendone l'annullamento.

Nel ricorso si deduceva, nel merito, che, a differenza di quanto rilevato dal G.S.T. con la motivazione del provvedimento in oggetto, le atlete Lupo Nicole e Taccardi Rebecca, schierate dalla Società I FALCHI H. MATERA nelle gare anzidette, risultavano regolarmente tesserate alla FISR con detta Società. A nulla valeva, sul punto, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Organico, che la medesima A.S.D. si fosse ritirata dal Campionato Seniores Femminile, prima della pubblicazione dei calendari, e che, in virtù di tale decisione, il Giudice Sportivo Nazionale avesse disposto l'immediato svincolo di tutti i tesserati che avrebbero potuto prendere parte al campionato.

### **DIRITTO**

Il ricorso merita accoglimento.

L'art. 15 del Regolamento Organico, richiamato dalla ricorrente, prevede, infatti, al punto 11, lettera e), che, nelle discipline hockey, in caso di rinuncia di una Società al Campionato Seniores, prima dell'inizio del Campionato stesso – come nella fattispecie in esame – siano automaticamente liberati dal vincolo, di cui a tale disposizione, "tutti gli

*atleti che, in base alle norme vigenti, non possono giocare in nessuna altra squadra della Società Sportiva". Ebbene, nel caso de quo, le atlete Lupo e Taccardi, in virtù della loro età, possono giocare, ed hanno effettivamente giocato, come provato dalla medesima ricorrente, nelle proprie squadre Under 15 e Under 17. Dette atlete, pertanto, al momento dello svolgimento delle gare di cui all'impugnato provvedimento, risultavano non svincolate e tesserate con la A.S.D. I FALCHI Hockey Matera.*

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sul ricorso accoglie l'impugnazione proposta dalla ASD I FALCHI MATERA, annulla il provvedimento del G.S.T. del 27 febbraio 2018 C.U. n. 25 e rinvia la documentazione al G.S.T. per l'omologazione dei risultati ottenuti sul campo.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo e fissa in gg. 10 per il deposito della motivazione nominando estensore l'Avv. DI MARZANTONIO.

Motivazione depositata in data 13/03/2018.

F.to Avv. Enrico VALENTINI – Presidente  
F.to Avv. Augusto DI MARZANTONIO - Componente  
Estensore  
F.to Avv. Goffredo Maria BARBANTINI – Componente